

**Accordo di Madrid
sulla repressione delle false o fallaci
indicazioni di provenienza**

del 14 aprile 1891

- I. Atto riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958
- II. Atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 luglio 1967



Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI)
GINEVRA 1968

Accordo di Madrid
sulla repressione delle false o fallaci
indicazioni di provenienza

del 14 aprile 1891

- I. Atto riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958
- II. Atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 luglio 1967

Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI)
GINEVRA 1968

I

Atto riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958¹

Articolo 1

1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o fallace indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi.

2) Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o fallace indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o fallace indicazione.

3) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all'importazione, questo sarà sostituito dal divieto d'importazione.

4) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro nell'interno, dette misure, nell'attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai propri cittadini.

5) In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali.

Articolo 2

1) Il sequestro sarà eseguito a cura dell'Amministrazione delle dogane, che ne avvertirà immediatamente l'interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo; tuttavia il Pubblico Ministero, o qualsiasi altra autorità competente, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa sia d'ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.

2) Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso ai transito.

¹ La presente traduzione italiana è quella pubblica nella Raccolta ufficiale svizzera delle leggi, annata 1963.

Articolo 3

Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

Articolo 3 bis

I paesi ai quali si applica il presente Accordo s'impegnano altresì a vietare l'uso, per quanto riguarda la vendita, l'esposizione o l'offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e sia tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare su insegne, annunci, fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o in qualsiasi altra comunicazione commerciale.

Articolo 4

I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che, per il loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo, non rientrando, però, nell'eccezione stabilita da questo articolo le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli.

Articolo 5

1) I paesi dell'unione per la protezione della proprietà industriale che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi a loro domanda, nella forma prescritta dall'articolo 16 della Convenzione generale.

2) Al presente Accordo si applicano le disposizioni degli articoli 16 *bis* e 17 *bis* della Convenzione generale.

Articolo 6

1) Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno depositati a Berna al più tardi il 1° maggio 1963. Esso entrerà in vigore, tra i paesi in nome dei quali è stato ratificato, dopo un mese da tale data. Tuttavia, se fosse ratificato prima in nome di almeno sei paesi, esso entrerebbe in vigore, fra questi paesi, dopo un mese dalla data in cui il Governo della Confederazione Svizzera avrà loro notificato il deposito della sesta ratifica e, per i paesi in nome dei quali fosse ratificato in seguito, un mese dopo la notificazione di ciascuna di tali ratifiche.

2) I paesi in nome dei quali l'istrumento di ratifica non sarà stato depositato entro il termine di cui al comma precedente, saranno ammessi ad aderirvi ai sensi

dell'articolo 16 della Convenzione generale.

3) Il presente Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi ai quali esso si applica, l'Accordo concluso a Madrid il 14 aprile 1891 e gli Atti successivi di revisione.

4) Per quanto concerne i paesi ai quali non si applica il presente Atto, ma ai quali si applica l'Accordo di Madrid, riveduto a Londra nel 1934, quest'ultimo resterà in vigore.

5) Parimenti, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né l'Accordo di Madrid riveduto a Londra, l'Accordo di Madrid riveduto all'Aja nel 1925 resterà in vigore.

6) Parimenti, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né l'Accordo di Madrid riveduto a Londra, né l'Accordo di Madrid riveduto all'Aja, l'Accordo di Madrid riveduto a Washington nel 1911 resterà in vigore.

II

Atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 luglio 1967²

Articolo 1

[Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l'accordo di Madrid]

Gli strumenti d'adesione all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891 (denominato in seguito: «Accordo di Madrid»), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (denominato in seguito: «Atto di Lisbona»), vanno depositati presso il Direttore generale dell'organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: «Direttore generale»), il quale notificherà tali depositi ai Paesi partecipi dell'Accordo.

Articolo 2

[Adeguamento dei riferimenti dell'Accordo di Madrid a talune disposizioni della Convenzione di Parigi]

Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2) dell'Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16 *bis* e 17 *bis* della Convenzione generale sarà considerato come un riferimento alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che corrispondono a detti articoli.

Articolo 3

[Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo]

1) Ciascun Paese partecipe dell'Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni Paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito può ratificare il presente Atto o aderirvi.

2) Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

² La presente traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle competenti Amministrazioni d'Italia e di Svizzera d'intesa con i BIRPI.

Articolo 4

[Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei Paesi che hanno aderito all'Atto di Lisbona]

I Paesi che non hanno ratificato l'Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimente vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore la loro adesione all'Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtù dell'articolo 5.1, tali Paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrerà in vigore, giusta l'articolo 5.1.

Articolo 5

[Entrata in vigore dell'Atto aggiuntivo]

1) Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore alla data in cui Sarà entrata in vigore la Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, istitutiva dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, resta tuttavia riservato che, ove a tale data non siano ancora state depositate almeno due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo, esso entrerà invece in vigore nel giorno in cui saranno state depositate due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo.

2) Nei riguardi di qualsiasi Paese che abbia depositato il suo strumento di ratifica o d'adesione dopo la data d'entrata in vigore, in virtù dell'alinea precedente, del presente Atto aggiuntivo, questo entra in vigore tre mesi dopo la data nella quale la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale.

Articolo 6

[Firma, ecc., dell'Atto aggiuntivo]

1) Il presente Atto è firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso il Governo della Svezia.

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino alla data della sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 5.1.

3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore e le altre notificazioni necessarie.

Articolo 7

[Disposizione transitoria]

Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale.

